



Università degli Studi di Napoli Federico II

CONVENZIONE TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (ai sensi della L. 163/2021 e dei D.Interm. 567 e 654 del 2022)

Tra

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

E

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. _____, o codice Fiscale _____ con sede legale in _____, provincia _____ Via _____

n. _____ cap _____ d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato dal responsabile _____ a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

Visti:

- la Legge n. 56/1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- il DM 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”;
- la L. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;

- delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal Tavolo Ordine-Università in data 24 ottobre 2022.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Secondo l'Art .2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità territoriali, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno dell'ordinamento didattico, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche utili alla raccolta di informazioni e delle dimensioni psicologiche atte ad effettuare l'analisi dei casi e dei contesti;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Durata

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, pari a 350 ore complessive, da svolgere anche per frazioni di esse, presso Enti esterni convenzionati.

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

b) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

Il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nell'allegato sulle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono specificate nel successivo art. 4.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione *individuale* rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 3 - Requisiti e obblighi dell'Ente

L'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per il convenzionamento per il TPV:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
- 3) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;
- 4) laddove all'interno dell'Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".

Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione;

L'Ente si impegna, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti.

L'Ente non utilizza i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 4 - Funzioni e compiti del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (come da Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream).

Se nell'Ente esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono

prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all'Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno all'Ente.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale attesta la frequenza ed esprime una valutazione sulle competenze acquisite dal tirocinante-studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo»

Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà autodichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per

quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso l'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Art. 6 – Progetto formativo individuale

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dall'Università un Progetto Formativo, contenente il Programma di TPV, in cui sarà indicato:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) il nominativo del tutor;
- c) il periodo di svolgimento del TPV;
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del TPV;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- f) il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento;
- g) gli obblighi del tirocinante.

Art. 7 – Modalità per la presentazione delle domande di TPV

La presente Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali dell'Università degli Studi di Napoli e della Struttura Ospitante. La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti è demandata al referente TPV dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Tali progetti formativi, riferiti alla presente Convenzione, dovranno essere trasmessi - dopo la predetta sottoscrizione e comunque prima dell'inizio dell'attività di TPV - all'Ufficio Segreteria Studenti/Ufficio Tirocini dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, per consentire le dovute verifiche amministrative, nonché per procedere all'inoltro dei progetti stessi a tutti i soggetti interessati, nei tempi prescritti.

Art. 8 – Modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione

Al termine del TPV, il/la tirocinante consegnerà il libretto del tirocinio e la relazione dell'avvenuto tirocinio, al referente dell'Università incaricato alla loro raccolta e verifica. Tale libretto riporterà, giorno per giorno, con indicazione dell'orario di inizio e dell'orario di termine, una breve descrizione delle attività svolte e dovrà essere sottoscritto dal/la tutor.

Inoltre, al termine del TPV (entro e non oltre 7 giorni dal termine dello stesso), spetta al/la tutor trasmettere autonomamente attraverso specifico modulo disponibile online (www.unina.it/didattica/offerta-didattica-tirocini-psicologi), una valutazione inerente le competenze sviluppate dal/la tirocinante.

Tale valutazione si conclude poi con un giudizio di idoneità/non idoneità sottoscritto dal/la tutor, premesso che l'idoneità può essere attribuita soltanto nel caso in cui la valutazione a tutte le macro-aree di competenza

previste sia almeno sufficiente.

Art. 9

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo il tirocinante è tenuto a:

- attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente;
- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
- dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art. 10 – Coperture assicurative

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

L'Università si impegna a richiedere al docente referente TPV che svolge la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Art. 11– Durata della convenzione

La presente Convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 12 – Trattamento dati personali

L'Università degli Studi di Napoli Federico II e _____

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le Parti garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire che il trattamento sia conforme al medesimo GDPR.

Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività oggetto della

presente Convenzione, assumono la qualità di Titolari autonomi.

Il soggetto ospitante nominerà, con separato atto, i tirocinanti quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del GDPR.

Art. 13 – Opzioni di firma e bollo

La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore. Nei casi previsti, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo di euro 32,00 ai sensi dell'art.2 c.1 del D.P.R. n.642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo i seguenti casi, in cui:

- il soggetto ospitante sia un Ente al quale si applica quanto disposto all'art.82, comma 5, del D.Lgs. n.117/2017;
- il soggetto ospitante sia un Ente dell'Amministrazione dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, così come disposto all'art.16 della tabella, allegato B al D.P.R. n.642/1972;

e pertanto l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, dal soggetto promotore, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n.16825 del 20/03/1989 estesa con autorizzazione n.45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

In tutti gli altri casi, il pagamento potrà essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

- Virtualmente, ex art.15 del DPR 642/1972 – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate uff. Territoriale di _____ n. _____ del _____
- Apponendo il contrassegno telematico (marca da Bollo) per un importo di euro 32,00 rilasciato in data _____ codice univoco identificativo _____.

La presente convenzione, della Parte che richiederà la verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese registrazione.

Art. 14 – Clausole finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia nascente dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione della Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti concordano di indicare quale Foro esclusivo quello di Napoli.

Lì

Firma e Timbro Soggetto Promotore

IL RETTORE

Matteo Lorito

Firma e Timbro Soggetto Ospitante

Il Rappresentante Legale

SCHEDA INFORMATIVA

Sede legale:

PEC _____@_____

Settore di attività:

Cognome _____ Nome _____

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpdd@unina.it; PEC: rpdd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@unina.it; PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

<http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

**Firma e Timbro
per il Soggetto Ospitante**